



COMUNE DI SPILAMBERTO

REGOLAMENTO DELL'ALBO  
DELLE FORME ASSOCIATIVE DEL  
COMUNE DI SPILAMBERTO

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 07.05.2007**

# **INDICE**

<b>Art. 1</b>	<b>Finalità</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Rapporti con l'Ente locale</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Registro delle libere forme associative</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Sezioni</b>	
	<b>A) Volontariato</b>	<b>pag. 4</b>
	<b>B) Associazionismo di promozione sociale</b>	<b>pag. 4</b>
	<b>C) Associazioni Sportive dilettantistiche</b>	<b>pag. 5</b>
	<b>D) Onlus</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Modalità di iscrizione</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Procedimento d'iscrizione</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Revisione</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Cancellazione</b>	<b>pag. 8</b>

## **Art. 1** **Finalità**

Il Comune di Spilamberto, nel rispetto ed in attuazione dei principi e delle disposizioni generali di legge e dello Statuto Comunale, valorizza le libere forme associative tra i cittadini riconoscendone l'alto valore sociale.

## **Art. 2** **Rapporti con l'ente locale**

Il presente regolamento mira a favorire rapporti di collaborazione permanenti tra l'Amministrazione Comunale e le diverse espressioni del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale nel rispetto delle reciproche competenze ed autonomie e secondo il principio della sussidiarietà.

## **Art. 3** **Registro delle libere forme associative**

1. E' istituito, presso i Servizi Culturali, Turistici e Sportivi, il Registro Comunale delle Libere Forme associative composto da quattro sezioni rispettivamente per:
  - a) Le associazioni di volontariato ai sensi della Legge 266/91 e della L.R. 12/05;
  - b) Le associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 383/00 e L.R. 34/02
  - c) Le associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della vigente normativa nazionale.
  - d) Le Onlus in base a quanto disposto dall'art. 10 Dlgs 460/97 e non rientranti in alcuna delle sezioni precedenti.

La gestione del registro è assegnata al Servizio e specificatamente all'Ufficio Sport e associazionismo.

2. L'iscrizione nel registro comunale è indispensabile al fine di:
  - accedere ai contributi erogati dal Comune;
  - accedere ai rapporti convenzionali con il Comune;
  - accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune;
  - accedere ad eventuali riduzioni dei tributi locali di competenza comunale.

## **Art. 4** **Sezioni**

### **A) Sezione Volontariato**

#### **Soggetti iscrivibili:**

1) Associazioni che presentano le caratteristiche formali e sostanziali previste dalle leggi 266/91 e L.R. 12/05.

2) Le associazioni del territorio iscritte al Registro Provinciale o regionale del Volontariato aventi sede nel comune di Spilamberto. Esse sono di diritto iscritte al registro comunale e hanno comunque accesso ai benefici di cui sopra.

Possono richiedere l'iscrizione nel registro i soggetti che:

- svolgono attività volontaria di solidarietà e impegno civile aventi sede e/o concretamente operanti nel Comune di Spilamberto.
- sono effettivamente operanti nel territorio comunale da almeno un anno ( a questo fine potrà essere conteggiato anche lo svolgimento di attività prima della formale costituzione dell'associazione).

### **B) Sezione associazionismo di promozione sociale**

#### **Soggetti iscrivibili:**

1) Associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 383/00 e della L.R. 34/02, aventi sede legale o effettiva operatività nel territorio del Comune

2) Le associazioni del territorio iscritte al Registro Provinciale o regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel comune di Spilamberto. Esse sono di diritto iscritte al registro comunale e hanno comunque accesso ai benefici di cui sopra.

Sono esclusi dall'iscrizione, ai sensi dell'Art. 2 - Comma 2 della Legge 383/00, i seguenti soggetti:

- Partiti politici;
- Organizzazioni sindacali;
- Associazioni di datori di lavoro;

- Associazioni professionali e di categoria;
- Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
- Circoli privati;
- Comitati che non svolgono attività in modo continuativo;
- Associazioni che pongono direttamente o indirettamente limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale al perseguimento del fine di promozione sociale;
- Associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale .

## **C) Sezione Associazioni Sportive dilettantistiche**

### **Soggetti iscrivibili:**

1) Sono considerate Associazioni sportive dilettantistiche, quelle associazioni che presentano le caratteristiche formali e sostanziali richieste dall'attuale normativa nazionale, con riguardo a:

- Denominazione contenente l'espressione "Associazione sportiva dilettantistica";
- Oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica;
- Attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- Assenza di fine di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere di visì tra gli associati, anche in forme indirette;
- Norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
- Obbligo di redazione rendiconti e modalità di approvazione degli stessi;
- Modalità di scioglimento dell'associazione;
- Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi.

2) Sono iscritte in questa sezione le associazioni sportive dilettantistiche aventi sede e/o operanti nel comune di Spilamberto, qualora non possano qualificarsi come associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 383/00 e della L.R 34/02.

## **D) Sezione Onlus**

### **Soggetti iscrivibili:**

Possono iscriversi in questa sezione tutte le Associazioni aventi sede e/o operanti nel Comune di Spilamberto, iscritte all'anagrafe Onlus, non riconducibili ad altre sezioni del registro, comunque in possesso dei requisiti previsti dall'art.10 Dlgs 460/97

### **Art.5**

#### **Modalità di iscrizione**

1) Il Comune provvede ad iscrivere, nel registro comunale, le Associazioni con le caratteristiche di cui al presente regolamento, secondo le seguenti modalità:

- d'ufficio, nel caso di Associazioni già iscritte nei Registri Regionali e provinciali del volontariato e della promozione sociale, che hanno sede nel territorio comunale;
- su richiesta, nel caso di Associazioni iscritte nei Registri Regionali e provinciali del volontariato e della promozione sociale aventi sede in altri Comuni, che svolgano comprovata attività sul territorio del Comune di Spilamberto, da almeno un anno;
- su richiesta, nel caso di Associazioni che, pur non essendo iscritte in detti registri, hanno sede e operano nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento;

2) La domanda di iscrizione al registro Comunale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione deve essere presentata all'Ufficio, attraverso apposita modulistica predisposta dall'Ente Locale.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Atto Costitutivo e Statuto;
- Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
- Relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risultino:

- a) Scopi perseguiti e attività svolte dall'Associazione;
  - b) almeno un anno di attività effettiva ( a tal fine potrà essere considerata anche l'attività svolta prima della costituzione formale dell'ente);
  - c) per le Associazioni con sede al di fuori del Comune di Spilamberto, concreta operatività sul territorio del Comune
- Scheda riportante i dati dell'Associazione;
  - Per le Onlus, copia di documento attestante l'iscrizione all'anagrafe Onlus.

## **Art. 6**

### **Procedimento d'iscrizione**

Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del dirigente /responsabile competente per materia, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine è sospeso nel caso venga richiesta documentazione integrativa.

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati , entro 30 giorni, alle Associazioni richiedenti, alla Provincia e alla Regione, con i dati riassuntivi delle Associazioni iscritte.

## **Art. 7**

### **Revisione**

1) Il Registro Comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare il permanere dei requisiti necessari per l' iscrizione, in relazione all'effettivo svolgimento di attività da parte delle Associazioni.

2) La revisione viene svolta ogni tre anni, a partire dall'anno 2007, con le modalità che verranno disposte dall'Amministrazione Comunale e con successiva comunicazione dell'esito alla Provincia.

Le Associazioni sono comunque tenute a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo o nello Statuto.

3) Le Associazioni iscritte nel registro comunale delle libere forme associative alla data di approvazione del presente regolamento, si intendono automaticamente iscritte. Ad esse è concesso il termine di un anno per adeguare il loro assetto normativo alla vigente legislazione in materia di Volontariato, associazionismo di promozione sociale e sport dilettantistico.

## **Art. 8**

### **Cancellazione**

1) La cancellazione dal Registro Comunale è disposta con Atto Dirigenziale/del responsabile del Servizio competente per materia, debitamente motivato e comunicato, entro trenta giorni dall'assunzione, all'Associazione interessata e alla Provincia.

2) Cause della cancellazione sono:

- Richiesta della stessa Associazione iscritta;
- Riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- Comprovata cessazione dell'attività dell'Associazione, previa diffida inviata presso la sede dell'Associazione o la residenza del suo legale rappresentante;
- Mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida.

Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di cui all'Art. 6 - Comma 4 della Legge 383/00 e di cui all'art. 6 comma 5 della Legge 266/91.